



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: S.H. IV

II - Serv. Dir. Loc. IV - AP

11.12.2014

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Discreto

(Dott. Arch. Martino)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro generale in data. <u>11.12.2014</u>	OGGETTO: Determina a contrarre, comprendente le modalità di scelta del contraente ed approvazione dello schema di contratto, riguardante l'affidamento dell'incarico per la redazione della verifica tecnica ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 per il "Viadotto Ottaviano avv. Giovanni"
N. <u>2380</u>	
N. <u>183</u> SETTORE IV	CIG: ZC7120F32D
DATA <u>03/12/2014</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014

ART 18 L.R. 61/81

CAP. 2504

IMP. 1510/13-6ip 8/3/14

FUNZ.

1

SERV.

8

INTER.

1

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno Duemilaquattordici, il giorno... tra ... del mese di... dicembre ...
, nell'ufficio del Settore IV il dirigente Dott. Arch. Marcello Dimartino ha adottato la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

Preso atto del Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con delibera C.C. n°47 del 23/10/2013, e in particolare l'allegato "D" contenente l'elenco degli edifici strategici e rilevanti;

Vista la nota del Servizio Protezione Civile Comunale del 28.10.2013 n. 82492 con la quale si richiede la verifica tecnica ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 di alcuni edifici strategici, edifici rilevanti ed infrastrutture strategiche, tra cui il "Viadotto Ottaviano Avv. Giovanni";

Considerato che il "Viadotto Ottaviano Avv. Giovanni" è l'unica via di accesso al centro storico di Ibla dalla via Risorgimento, è costituisce pertanto un via di fuga prioritaria per la maggioranza dei residenti del quartiere barocco;

Ritenuto per tanto procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione della verifica tecnica ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003;

Preso atto che da apposita verifica effettuata all'interno di questo settore e presso altri settori tecnici dell'amministrazione si è appurato che tale incarico non può essere svolto da personale interno in quanto mancano specifiche professionalità e per tanto si rende necessario procedere alla nomina di un professionista esterno;

Considerato che la stipulazione dei contratti riguardante i servizi deve essere preceduta dalla determinazione a contrarre contenente le previsioni circa le modalità di scelta del contraente e gli elementi essenziali del contratto, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 c. 6 del D. Lgs. 163/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 08/11/2007, con il quale è stato istituito l'albo dei collaudatori e dei professionisti per la progettazione, direzione lavori, collaudi statici, tecnici e amministrativi, indagini e servizio di coordinamento della sicurezza, per importi delle competenze inferiori a € 100.000,00, aggiornato con Determina Dirigenziale n. 21 del 21/01/2014;

Visto l'art. 2 comma 1, lart. 57 comma 6 e l'art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.- codice dei contratti pubblici, relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010, dell'Autorità dei Lavori Pubblici, riguardante gli affidamenti di importo inferiore a € 100.000,00, sulle modalità di aggiudicazione che devono rispondere a "criteri obbiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurano una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza;

Visto l'art. 125 comma 11 del codice dei contratti n.163/2006 e ss.mm.ii, riguardante servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 20.000,00 (ventimila euro);

Preso Atto dello schema di delle competenze tecniche secondo il nuovo tariffario approvato con Decreto n.143/2013, da cui risulta un' importo di euro € 16.500,00 da porre a ribasso per competenze, oltre CNPAIA ed IVA al 22% ;

Preso atto ancora dello schema di Disciplinare di incarico;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) di avviare la procedura di affidamento dell'incarico di redazione della verifica tecnica ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 della infrastruttura rilevante "Viadotto Ottaviano Avv. Giovanni" secondo le modalità di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- 2) approvare il disciplinare di incarico
- 3) dare avviso del conferimento incarico, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Ragusa;
- 4) fanno parte integrante della presente determina, lo schema del disciplinare di incarico e lo schema delle competenze tecniche;
- 5) dare atto che il progetto è finanziato con i fondi della L.R. 61/81 art.18 cap.2504 imp.1510/13;
- 6) allegato alla presente schema di disciplinare di incarico.

Il Dirigente del Settore
Dott. Arch. Marcello Dimartino



Da Trasmettere d'ufficio ai :

- Settore 2
- Settore 3

Il Dirigente del Settore
Dott. Arch. Marcello Dimartino



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151.4° comma, del TUEL

Ragusa 10/12/2014

Il Responsabile di Ragioneria

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 DIC. 2014


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 DIC. 2014 al 23 DIC. 2014

Ragusa 24 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE

Comune di Ragusa

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2380 del 11.12.2014

Schema Disciplinare d'incarico per la redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m. e i. relative all'edificio/ponte/infrastruttura/altro/strategico ai fini di protezione civile/rilevante in conseguenza di un eventuale collasso denominato: "Viadotto Ottaviano Avv. Giovanni" ubicato in via Ottaviano Avv. Giovanni Comune di Ragusa, di proprietà del Comune di Ragusa.

(Art. 1)

(Oggetto dell'incarico)

L'Ente _____, sito in _____, Via _____ n° _____, e per esso il suo Legale Rappresentante _____ nella qualità di _____, nat_ a _____ il _____, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", affida all' _____ nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ n° _____, codice fiscale _____ iscritto all'albo professionale degli _____, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "il Professionista" l'incarico per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m. e i. mediante rilievi, campagne di indagini diagnostiche, modellazioni matematiche ed analisi strutturali da eseguire in conformità al D.M.P.C.M. 21 ottobre 2002 di attuazione dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m. e i. e successive, vigenti, normative statali e regionali del "Viadotto Ottaviano Avv. Giovanni".

Nel corpo del presente disciplinare, il sopra riportato oggetto dell'incarico sarà semplicemente indicato con: ***verifiche tecniche di sicurezza sismica***, ai sensi del quadro normativo nazionale e regionale vigente.

(Art.2)

(Norme di riferimento)

L'incarico è subordinato alle condizioni del presente disciplinare e il Professionista lo svolgerà secondo le esigenze e le direttive dell' Amministrazione.

In professionista resta altresì obbligato alla osservanza delle norme del "Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modificazioni ", emanato con D.P.R. 207/2010.

Il presente incarico è disciplinato ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti in materia ed in particolare ai sensi delle seguenti leggi:

- L.n.163 dell'12 Aprile 2006 e s.m. e i. introdotte ai sensi delle leggi regionali n.7/2002, n.7/2003, n. 16/2005, n.20/2007;
- D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m. e i.;
- Decreto Ministeriale 31 Ottobre 2013 n.143, per la parte relativa ai minimi tariffari;
- Circolare Ass. LL.PP. 22 dicembre 2006;
- Circolare Ass. LL.PP. 30 marzo 2007;
- Determinazione n.4/2007 del 29 Marzo 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante

Nella redazione ed attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, con particolare riferimento a quelle previste dal:

- D.P.C.M. 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- DDG 28 dicembre 2005 "Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo".

(Art. 3)

(Modalità tecniche di espletamento dell'incarico)

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) Redazione della Perizia tecnica esecutiva:

La perizia tecnica esecutiva individuerà compiutamente le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica comprendendo in particolare la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale, per la redazione dell'eventuale progetto simulato dell'opera e per la conseguente definizione dei dettagli esecutivi esistenti, il computo metrico estimativo ed il capitolato esecutivo delle campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche dei terreni di fondazione, le modellazioni strutturali e la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione delle curve di capacità globale forza-spostamento nonché la conseguente definizione dei livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti agli stati limite definiti dalle Norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese.

Nella perizia dovranno essere descritte tutte le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni sismiche di progetto previste dalla normativa.

Nella redazione della Perizia tecnica esecutiva dovranno essere sviluppati, ove pertinenti, tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del Regolamento 207/10 a meno di quelli non strettamente necessari in dipendenza della tipologia delle verifiche tecniche da realizzare.

b) Attuazione delle Verifiche Tecniche di sicurezza sismica e redazione della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio:

In conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella perizia tecnica esecutiva, le verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere attuate dal professionista o suoi rappresentanti muniti di apposita delega previo raccordo con l'ufficio tecnico dell'Ente per il concordamento delle modalità e delle tempistiche della campagna di indagini diagnostiche strutturali.

La fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovrà proseguire, a seguito dell'acquisizione degli atti e documenti necessari per la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine, con la fase di rilievo di dettaglio seguita dalla citata campagna di diagnostica strutturale cui dovranno seguire la fase di analisi e studio previste nella perizia esecutiva.

Le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in apposita documentazione consuntiva comprendente le risultanze dei rilievi, della campagna di indagine e delle analisi strutturali eseguite e complete di tutti gli elaborati previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

Tali risultanze dovranno essere contenute in apposita perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico cui è soggetto il manufatto oggetto di verifica e compendiate nel formato previsto dal DDG 28 dicembre 2005, mediante la redazione delle allegate schede di livello 1 e 2.

(Art. 4)

(Modalità di espletamento delle campagne di indagine e prove)

E' fatta facoltà al Professionista incaricato, di avvalersi di quanto previsto ai sensi del comma 21 dell'art. 17 del Testo normativo coordinato della Legge n.163 dell'12 Aprile 2006 e s.m. e i. introdotte ai sensi delle leggi regionali n.7/2002, n.7/2003, n. 16/2005, n.20/2007 relativamente alla possibilità di avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista nella fase di predisposizione e realizzazione delle prove ed interpretazione dei risultati..

(Art. 5)

(Raccordo con gli Organi dell'Amministrazione proprietaria)

Il Professionista incaricato, nella predisposizione delle perizie tecniche esecutiva e consuntiva e durante tutte le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire per procedere alla fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ed in particolare in relazione a tempi, modalità di accreditamento e di accesso presso la struttura per l'effettuazione di rilievi, saggi, prove e campionature saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto.

Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione e il Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale sottoscritto dalle parti.

Il Professionista incaricato è tenuto ad integrare le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica con tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione della perizia tecnica esecutiva senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Amministrazione, ad introdurre durante la fase attuativa le necessarie modifiche operative determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione della perizia tecnica esecutiva.

In tale seconda ipotesi il Professionista incaricato avrà diritto ai compensi, a norma della tariffa e della presente convenzione, per le variate modalità esecutive in corso d'opera.

(Art.6)

(Tempi e modalità di consegna dei risultati delle verifiche)

Il Professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione la perizia tecnica di cui al punto a) dell'articolo 3, in originale e n. 2 copie entro **giorni 90** dalla data in cui viene notificata l'avvenuta approvazione della presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad es. esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, etc. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa della perizia tecnica esecutiva.

Il Professionista è tenuto altresì a presentare all'Amministrazione la perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico di cui al punto b) dell'articolo 3, in originale e n. 2 copie entro **giorni 90** dalla data di completamento della campagna di indagini diagnostiche e geognostiche, o dalla data in cui sono effettivamente resi dai laboratori di analisi, le risultanze delle suddette campagne di indagine.

Qualora la presentazione degli elaborati della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale del **0,1%** per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

(Art. 7)

(Onorari e spese)

Il compenso per l'effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sarà desunto, in relazione ai criteri previsti ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3362 dell' 8 luglio 2004 e s.m. e i. e previsto in Euro 16.500,00 da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere tecnico e progettuale esecutivo relativo alla redazione dei richiesti atti peritali specialistici e dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazioni simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente.

In conformità a quanto previsto ai sensi della Determinazione n.4/2007 del 29 Marzo 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante "Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248", per la definizione dei compensi relativi ai servizi pattuiti ai sensi del presente disciplinare si intende comunque abrogata l'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'art. 2, della legge n. 248/2006.

Si considerano implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006: l'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 92, il comma 4, dell'art. 92 e l'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 53.

Per le attività di verifica di importo stimato inferiore a Euro 100.000 l'incarico viene affidato ai sensi dell'art. 91, comma 2, del codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei, anche con riferimento a quanto disposto dall'Autorità di vigilanza con la determinazione 19 gennaio 2006, n. 1;

Per le attività di verifica di importo stimato inferiore a Euro 20.000 si può procedere con affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia.

In tal caso l'importo dell'onorario e delle spese, se forfettarie, sarà ridotto nella misura del 20% ai sensi del comma 12 bis dell'art.4 del D.L. 02/03/1989, n.65 convertito con legge 26/04/1989,n.155. Tale importo dovrà essere determinato in conformità ai criteri introdotti dal Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, per la parte relativa ai minimi tariffari;

(Art. 8)

(Diritto di recesso)

Il recesso dall'incarico da parte del professionista, nella fase di progettazione della perizia tecnica esecutiva, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Il recesso dall'incarico da parte del professionista, nella fase antecedente all'attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dall'incarico durante la fase di attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per il lavoro effettivamente svolto senza pretendere alcun incremento dei compensi a qualsiasi titolo.

(Art. 9)

(Rimborsi spese documentate)

Al rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui al presente disciplinare, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, sono inglobate nell'importo dell'onorario.

Tutte le altre spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico restano a completo carico del professionista escluso gli oneri necessari per l'effettuazione, anche a cura di soggetti terzi specializzati operanti per nome e per conto del professionista, dei rilievi strutturali e delle campagne di indagine diagnostica, ove lo stesso si avvalga della facoltà prevista ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m. e i. limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali.

(Art. 10)

(Proprietà dei risultati)

Le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a dare mandato per la progettazione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico conseguenti all'accertamento di insufficienti livelli di sicurezza sismica e riservandosi la possibilità di avvalersi del Professionista incaricato anche al fine di individuare tipologie e modalità di esecuzione degli interventi strutturali necessari per ridurre la vulnerabilità sismica dell'opera.

(Art. 11)

(Liquidazione)

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione di fattura e previa trasmissione, all'Amministrazione committente, di copia documentata delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica.

(Art. 12)
(Controversie)

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Ragusa.

(Art. 13)
(Spese di registrazione ed Oneri fiscali)

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (C.N.P.A.I.A.), gli oneri fiscali relativi (I.V.A.) e le somme da corrispondere al professionista per oneri fiscali ed assicurativi previsti per legge e conseguenti all'attuazione degli adempimenti di cui alla presente convenzione.

(Art. 14)
(Elezione di domicilio)

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) L'Amministrazione nella persona del _____, nella qualità come sopra e per le ragioni della carica ricoperta presso _____ sito in Via _____

b) Il Professionista _____ presso _____ sito in _____

(Art. 15)
(Impegnatività)

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

..... li, _____

IL PROFESSIONISTA:

PER L'AMMINISTRAZIONE: